

COMUNE DI PRAMOLLO
Città Metropolitana di Torino
Parere n. 17 del 30/07/2020

Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 43/2020 – "VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP)".

IL REVISORE

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pramollo n. 43/2020 avente ad oggetto: VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP).

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il DUP 2020-2022;

DATO ATTO che con determinazione n. 53 del 14.04.2020 l'ente ha proceduto all'assunzione di un dipendente a tempo determinato e pieno approvando lo schema di contratto a tempo determinato cat. C. posizione economica C1 profilo Istruttore Amministrativo;
ATTESO che il dipendente con comunicazione in data 27/05/2020 ha rassegnato le proprie dimissioni dal comune di Pramollo;

ATTESO che il Comune di Pramollo aveva adeguato il Piano triennale del fabbisogno del personale e aggiornato il PAP, rispettivamente con le delibere della G.C. n. 11 del 27/03/2020 e 17 del 31/03/2020;

RICHIAMATA la delibera della G.C n. 11 del 27/03/2020 avente per oggetto "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 (ptfp). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica.", con la quale è stato deliberato:

"...di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022, secondo l'impostazione prudenziale di cui in premessa, ovvero limitandone in questo momento la portata alle sole azioni assunzionali urgenti per l'anno 2020, in attesa della definizione del quadro normativo in materia di capacità assunzionale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e smi e del futuro decreto attuativo del medesimo, prevedendo:

• ANNO 2020:

- assunzione per n. 5 mesi, nelle more che maturi il termine del periodo di prova della dipendente cessata e l'obbligo di conservazione del posto, mediante contratto di lavoro flessibile, di un dipendente categoria C, posizione economica C1, attingendo dalla graduatoria a tempo indeterminato di altro Comune;
- assunzione previa attivazione della procedura di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., di un dipendente categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno, mediante concorso, scorrimento di graduatorie di altri enti o attraverso altre modalità di assunzione previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti;
- In subordine, qualora le disposizioni normative consentissero il recupero della spesa del Segretario Comunale, o rendessero disponibili altre risorse, allentando i vincoli relativi alla spesa del personale:

• ANNI 2021 e 2022

Non sono previste al momento cessazioni di personale, pertanto non si ritiene di prevedere alcuna azione assunzionale. Si dà atto che si tenterà la sostituzione delle unità di personale che cessino per ragioni ad oggi non prevedibili, nel rispetto delle norme vigenti in materia di capacità assunzionale e limiti alla spesa di personale.



Dallo schema riassuntivo Allegato C) alla presente Deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima, si evince che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006;

Le suddette modifiche sono soggette al vaglio delle nuove norme in materia di assunzioni del personale degli enti locali contenute nell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019 e rese efficaci a seguito del Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27/04/2020.

La Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione n. 74 del 28 maggio 2020, ha, infatti, evidenziato la necessità che i Piani del fabbisogno del personale, approvati antecedentemente alla entrata in vigore del Decreto Interministeriale 17.03.2020, siano assoggettati a verifica di compatibilità rispetto alla nuova disciplina, non potendo segnare, con la loro adozione, la data per l'individuazione della normativa da applicare. Più specificamente la Corte ha precisato che i piani hanno carattere preliminare e programmatico delle assunzioni ma la disciplina a queste applicabili, secondo il principio del tempus regit actum, è quella vigente al momento del reclutamento.

VERIFICATO CHE:

1. il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all'articolo 33, ha introdotto una modifica della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
2. il decreto è entrato in vigore a decorrere dal 20 aprile 2020;
3. il decreto disciplina i seguenti ambiti:
 - specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
 - individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;
 - determinazione delle percentuali massime di incremento annuale;

Il citato articolo 33 del D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, al comma 2 dispone che gli spazi assunzionali del personale a tempo indeterminato sono calibrati per ente, sulla base di uno specifico sistema di virtuosità dell'equilibrio finanziario e non più sulla base delle cessazioni di personale intervenute. In particolare i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, **non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.**

Tale nuovo sistema ha prodotto come effetto, per i soli comuni cui si applica la novellata normativa in materia di assunzioni, che le mobilità incidono sui parametri del calcolo e, pertanto, non sono ritenute neutre ai fini della spesa.

Il comune di Pramollo considerata la sua popolazione al 31.12.2019 si colloca nella fascia demografica dei comuni da 0 a 999 abitanti ai sensi dell'art. 3 del DM 17.03.2020 con valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti del 29,50% ai sensi art. 4 tabella 1;

Dai prospetti ricevuti dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, conformi alle risultanze dei rendiconti di gestione dei trienni considerati 2016/2018 e 2017/2019 si rileva che per il Comune di Pramollo il rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati è pari al 34,33% (se si considera il triennio 2016-

 2

2018) e al 33,54% (se si considera il triennio 2017-2019), superiore pertanto al valore soglia per la classe demografica di appartenenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 D.M. 17.03.2020, i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del citato DM, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

DATO ATTO, pertanto, che il Comune deve adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia.

CONSIDERATO che l'Ente potrà coprire i posti vacanti del personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente ed indicati nel Bilancio di previsione 2020/2022, tenendo presente:

- già con i dati del Bilancio di previsione 2020/2022, come variato con delibera di Consiglio Comunale da adottare in data odierna 30/07/2020, se si considerano i valori riferiti al triennio 2016/2018 ha adottato un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti al netto del FCDE, mentre questa tendenza alla diminuzione con i dati del bilancio prima della variazione di bilancio come da proposta di deliberazione n. 27/2020 non ha ancora adottato per i tre anni 2020, 2021 e 2022 una graduale riduzione annuale del rapporto spesa del personale e la media delle entrate correnti, per dimostrare un graduale rientro entro il 2025 nel valore soglia di riferimento della propria fascia demografica, anche applicando un turn-over inferiore al 100 per cento.

- che, ai sensi dell'art. 1 comma 562 della L. 296/2006, l'Ente è tenuto tuttora a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore sostenuto nell'anno 2008 (Comuni inferiori ai 1.000 abitanti).

ATTESO che ora risulta vacante la posizione C1 prevista nella dotazione organica del comune di Pramollo;

RITENUTO necessario aggiornare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 prevedendo per l'anno 2020 l'assunzione di 1 unità in cat. C1;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'inesistenza di debiti fuori bilancio come si rileva da atto del 29.07.2020 a firma del RSF e come allegato alla proposta di variazione del C.C. n. 27/2020;

Vista la vigente normativa in materia;

CONSIDERATO

1) in via prioritaria gli ultimi dati aggiornati disponibili del rendiconto 2019 approvato;

2) che la percentuale obiettivo di Tabella 3 da raggiungere è del 33,50% e la percentuale da non superare è del 33,54% ($89.386,83/266.507,85*100$), l'ente deve comunque prevedere la tendenza alla diminuzione per i tre anni 2020, 2021, 2022 mentre, ad oggi, senza la variazione di bilancio proposta del C.C. n. 27/2020, si determina una percentuale del 33,71% per il 2020, del 35,11% per il 2021 e del 35,11% per il 2022, considerando come dati spesa del personale quelli del rendiconto 2019 e per la media delle entrate correnti i dati del triennio 2017-2019;

3) che pure qualora venissero presi a riferimento i dati del rendiconto 2018 si avrebbe un valore obiettivo di Tabella 3 da raggiungere comunque del 33,50% e la percentuale da non superare sarebbe del 34,33% ($87.815,06/255.824,95*100$), si avrebbe solo per il 2020 una percentuale del 33,71% che è inferiore e quindi rispetterebbe la tendenza alla diminuzione ma non per il 2021 (che ha una percentuale del 35,11%) come per il 2022: questi dati si ottengono considerando i dati spesa del personale del rendiconto 2018 e per la media delle entrate correnti



i dati del triennio 2016-2018, per cui in base a questi dati l'ente mostra appunto una graduale diminuzione solo per il 2020,

E S P R I M E

ai sensi dell'articolo 19 comma 8 della legge 448/2001 **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** all'adozione della proposta n. 43/2020 di deliberazione dell'organo esecutivo avente per oggetto "VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP)", perché resta la necessità che, al momento non esiste prima dell'adozione della proposta del C.C. n. 27/2020 di variazione di bilancio 2020-2022, di dover mostrare la tendenza alla riduzione annuale del rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti al netto del FCDE per i tre anni del bilancio di previsione 2020-2022 che potrebbe essere ottenuta con una riduzione delle spese del personale oppure un aumento delle entrate correnti fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia del 33,50% di cui alla tabella 3 del Dm 17.03.2020.

Lì, 30/07/2020

Il Revisore Unico dei Conti

(Mazza dott. Elpidio)

